



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Urbino

Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Massimo Di Patria	Presidente
dott. Egidio De Leone	Giudice
dott. Francesco Paolo Grippa	Giudice relatore

nel procedimento iscritto al P.U. 2-1/2024 ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto il 17 gennaio 2024 da:

Daniele Maestrini e Claudia Romani, rappresentati e difesi in virtù di procura in atti dall'Avv.ta Selenia Mazzanti;

RICORRENTI

ed avente ad oggetto la liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 17 gennaio 2024, Daniele Maestrini e Claudia Romani hanno chiesto unitariamente l'accesso alla liquidazione controllata dei beni, affermando di essere coniugati in regime di separazione dei beni e di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art.

2 c.c.i.i.. Stando a quanto dai ricorrenti sostenuto, nel corso degli anni questi hanno incolpevolmente contratto debiti per le esigenze familiari, nonché, per una parte minoritaria, per l'attività lavorativa del Maestrini, per un ammontare pari ad €3.110.130,72 (poi corretto nella relazione dell'O.c.c. in €3.174.413,09, di cui €834.985,89 garantiti da ipoteca) in capo al Maestrini ed €523.355,15 (poi corretto nella relazione dell'O.c.c. in €527.657,30) in capo alla Romani.

La documentazione posta a corredo della domanda compie adeguata illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e risulta completa ed attendibile.

Unitamente al ricorso, il ricorrente ha depositato la relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi ex art. 269, c. 2 c.c.i.i., datata 12 gennaio 2024, che all'esito di un adeguato percorso motivazionale, conferma le circostanze già rappresentate nell'atto introduttivo e precisa che l'incapacità di adempiere alle obbligazioni è dovuta essenzialmente alla sproporzione esistente fra le obbligazioni assunte dai coniugi facendo ricorso al finanziamento, alla concessione di garanzie in favore dei terzi, a cui si aggiungono quelle derivanti dalle condanne al risarcimento dei danni comminate con sentenze del Tribunale di Urbino n. 236/2018 e 67/2021, e le capacità reddituali del solo Maestrini (mentre la Romani non produce reddito), dovute a problematiche di insolvenza in cui sono incorsi i suoi principali clienti (fra cui si possono menzionare le procedure concorsuali che hanno interessato il Gruppo Paganelli). Inoltre, il Gestore della crisi ha rilevato l'assenza di atti in fronte compiuti dai ricorrenti.

Nell'esaminare il passivo facente capo al Maestrini ed alla Romani, l'O.c.c. ha rilevato una differenza fra il debito indicato nel ricorso ed i prospetti informativi acquisiti dalla Banca d'Italia, sicché la situazione debitoria complessiva ammonta ad €4.259.430,74, a cui andrebbero aggiunte le spese della procedura, stimabili provvisoriamente in €37.591,25, e detratte le somme duplicate a causa della concessione di garanzie da parte della Romani a favore del Maestrini. In definitiva, il passivo sarebbe pari ad €3.604.081,64.

Il fabbisogno personale dichiarato dai ricorrenti è pari ad €26.323,30 annuali, ossia €2.193,61 mensili, di cui €1.400,00 mensili per generi alimentari, vestiario ed altre spese di mantenimento, €409.86 mensili per le utenze domestiche, €41,67 mensili per spese sanitarie.

L'attivo liquidabile nell'arco temporale di tre anni ammonterebbe ad €341.180,10, di cui €339.460,10 attribuibili alla massa attiva del Maestrini ed €1.720,00 alla massa attiva della Romani. In particolare, per quel che maggiormente rileva, il piano di liquidazione prevede la cessione della quota del 50% dell'autovettura Lancia Y in capo alla Romani, dell'immobile di proprietà di Maestrini (per un valore stimato di €320.000,00 e su cui gravano diverse ipoteche e che invero è oggetto del pendente giudizio esecutivo incardinato presso questo Tribunale ed iscritto al R.G.E. 48/2021), nonché della sua

partecipazione del 2% nella società Eurocasa e della sua partecipazione del 90% nella società Globo Progetti, a cui va aggiunto il reddito professionale netto dei prossimi tre anni e stimato in €87.000,00. Tutti i beni da cedere sono già stati oggetto di una proposta irrevocabile di acquisto da parte di terzi.

Devono ritenersi pertanto sussistenti tutti i presupposti per la postulata dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, atteso che non sono state proposte domande di accesso agli strumenti contemplati dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. È stata resa adeguata indicazione e prova della condizione di sovraindebitamento, nell'accezione tipica di cui all'art. 2, c. 1, lett. c) c.c.i.i., tenuto conto, sulla scorta di quanto dal ricorrente dedotto e convalidato dall'O.c.c. della evidente incapacità, con i redditi e patrimonio disponibile, ad adempiere i debiti, attesa la palese ed evidente sproporzione tra i pertinenti ammontare, come in atti adeguatamente riportato e compiutamente argomentato. La relazione redatta dal Gestore della crisi appare idonea a rendere una sufficiente ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Maestrini e della Romani ed esprime condivisibile giudizio di completezza e attendibilità della documentazione da questi resa disponibile e dalla quale risulta, altresì, l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'art. 269, c. 3 c.c.i.i..

L'ufficio di liquidatore deve essere conferito al Rag. Angelo Galdenzi, già Gestore della crisi, difettando ragioni a ciò ostative.

Il Tribunale avverte inoltre l'esigenza di specificare che il liquidatore dovrà procedere alla liquidazione di tutti i beni immobili e mobili integranti il patrimonio dei debitori, nonché all'acquisizione delle disponibilità liquide ed alla riscossione dei crediti. La liquidazione dovrà essere effettuata tramite procedure competitive e, qualora ritenuto opportuno dal liquidatore, tramite soggetti specializzati, giusto il disposto degli artt. 216 e 275 c.c.i.i.; al di là delle dichiarazioni dei debitori, il liquidatore deve compiere tutti gli accertamenti di cui all'art. 274 c.c.i.i. e, previa autorizzazione del Giudice delegato, promuovere le eventuali azioni volte a conseguire la dichiarazione di inefficacia degli atti negoziali lesivi della garanzia patrimoniale.

L'attivo dovrà essere integrato anche dai redditi percepiti da Maestrini, nei limiti di quanto previsto dall'art. 268 c.c.i.i.. A tal proposito, i debitori non hanno indicato nel ricorso l'importo corrispondente al loro fabbisogno mensile o annuale; l'O.c.c. ha invece determinato il loro fabbisogno in €2.193,61 mensili (€26.323,30 annuali), a fronte di una stima del reddito netto del Maestrini, per i prossimi tre anni, pari ad €87.000,00, ossia €2.416,66 mensili. Tenuto conto di tali dati, la porzione di reddito mensile da attrarre all'attivo da liquidare deve essere determinata in €300,00 mensili. Sarà comunque onere del liquidatore verificare la sopravvenienza di modificazioni peggiorative o migliorative

dei flussi reddituali e vigilare, anche nell'ottica della eventuale futura esdebitazione, affinché il debitore non ponga in essere condotte fraudolentemente dismissive del proprio reddito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Urbino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- Dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni di Daniele Maestrini, nato a Lucerna (Svizzera), il 9 gennaio 1968, e di Claudia Romani, nata a Chieri, il 22 settembre 1969;
- Nomina Giudice delegato il dott. Francesco Paolo Grippa;
- Nomina liquidatore, ai sensi dell'art. 270, c. 2, lett. b) c.c.i.i., il Gestore della crisi nella persona del Rag. Angelo Galdenzi;
- Ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'art. 10, c. 3 c.c.i.i., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- Ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- Dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale e del Ministero della Giustizia;
- Ordina, a cura del liquidatore, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
- Determina in €300,00 la porzione del reddito mensile dei debitori che deve intendersi acquisita alla liquidazione controllata;
- Dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Urbino, 22 aprile 2024

Il Giudice relatore

Dott. Francesco Paolo Grippa

Il Presidente

Dott. Massimo Di Patria